ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 1 DI ROVIGO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI LEGATI ALLA TUTELA DEI MINORI
(rette per inserimento in struttura di minori e contributi per le famiglie affidatarie)

Anno 2020

Premesso che:

La Regione Veneto con DGRV n.2430 del 31/07/2007 ha voluto "dare una risposta alla sofferenza di piccoli Comuni che non hanno aderito o non hanno previsto forme di gestione associata della spesa per la tutela e che si trovano a dover affrontare rilevanti spese per l'inserimento di minori in comunità. Si tratta di spese che spesso non sono previste e che comunque rischiano di incidere pesantemente sul bilancio comunale determinando la possibilità che il fattore economico diventi il criterio prevalente nella scelta degli interventi e creando di fatto una situazione di grave disparità fra i minori che richiedono un intervento di protezione e tutela a seconda del Comune di residenza o domicilio" ;

alla luce della DGRV 2430 del 31/07/2007, l'ex A.ULSS 18 con Decreto del Direttore Generale n. 875 del 09/12/2010 ha recepito l'Accordo di Programma tra i Comuni dell'ex Azienda Ulss n. 18 per la gestione associata degli interventi economici legati alla tutela dei minori, che individuava la stessa Azienda ex ULSS 18 quale destinataria del contributo regionale per i Comuni sottoscrittori e incaricata all'utilizzo del "Fondo di Solidarietà per la tutela minori – anno 2010 -2011 e 2012";

con i Decreti del Direttore Generale n. 470 del 30/07/2013 e n. 241 del 5/5/2015 l'ex A.ULSS 18 ha recepito il rinnovo del suddetto accordo di programma, approvato dalla Conferenza dei Sindaci (ora Comitato dei Sindaci Distretto 1), confermandone i contenuti per il periodo 2013-2016; tale Accordo è stato altresì rinnovato negli anni 2017, 2018 e 2019, con Delibere del Direttore Generale n. 883 del 12/07/2017, n. 733 del 31/08/2018 e n 584 del 24/07/2019;

ritenuto opportuno mantenere una forma di gestione associata, tra tutti i Comuni del Distretto 1 dell' Azienda ULSS 5 Polesana, della spesa a tutela dei minori per quanto riguarda gli inserimenti istituzionali, ovvero le accoglienze residenziali in comunità e gli affidi familiari e interventi educativi domiciliari la cui congruità viene valutata dal servizio aziendale che si relaziona con il Comune di riferimento, il Comitato dei Sindaci del Distretto 1 di Rovigo, riunitosi in data **28/07/2020** ha confermato l'istituzione del Fondo di Solidarietà a sostegno degli interventi sopraddetti;

concordando:

- sulla necessità di promuovere all'interno del territorio di competenza un modello uniforme, organico e condiviso di tutela e di accoglienza dei minori;

- sulla opportunità e convenienza di confermare la delega tecnica all'A.ULSS 5 Polesana delle competenze riguardanti la tutela dei minori e la delega amministrativa e contabile per la gestione economica degli inserimenti istituzionali dei minori per conto dei Comuni sottoscrittori;

- sull'utilizzo del "Fondo di Solidarietà per la tutela minori" presente nel Bilancio di Previsione anno 2020 dei Servizi Sociali del Distretto 1 dell'A.ULSS 5 Polesana per il pagamento delle rette e degli affidi familiari di minori fino al compimento del 18° anno di età e per la promozione

dell'affido familiare nel territorio e per interventi educativi domiciliari la cui congruità viene valutata dal servizio aziendale che si relaziona con il Comune di riferimento;

- di individuare l'A.ULSS 5 Polesana quale destinataria del contributo regionale per tutti i Comuni sottoscrittori;

dato atto:

- che le funzioni riguardanti la Tutela Minori di ciascun Ente possono essere descritte in sintesi come sotto riportato:

Competenze del Comune:

- ✓ prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie;
- ✓ collegamento/collaborazione tra Servizio Sociale Comunale e Servizio Tutela Minori della UOS Consultorio Familiare di Rovigo;
- ✓ segnalazione al Servizio Tutela Minori di minori in situazioni di disagio.

Competenze dell'ULSS:

- ✓ collaborazione tra Servizio Tutela Minori e Servizi Sociali Comunali per la valutazione e l'approfondimento delle situazioni familiari segnalate;
- ✓ indagini e verifiche psico-sociali sulle famiglie ed azioni di sostegno alle stesse;
- ✓ interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi, compresi gli interventi di assistenza ed accoglienza in comunità;
- ✓ inserimento in comunità o in affido familiare dei minori, a seguito di provvedimento penale, civile o amministrativo. (L.R.28/77; LEA; Linee guida del Consultorio familiare 2010)
- ✓ valutazione per il supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori;
- ✓ promozione dell'affido familiare nel territorio;

- che l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione a livello distrettuale dell'integrazione socio-sanitaria ed è la sede dove vengono assunte decisioni vincolanti riguardanti la presa in carico, l'attivazione del progetto individuale a tutela del minore e gli eventuali aspetti economici connessi al progetto. Di seguito si specificano le fasi dell'intervento dell'Equipe Tutela su mandato della Procura presso il Tribunale per i minorenni o presso il Tribunale Ordinario:
 1. indizione UVMD con le parti interessate (Equipe Tutela, Comune, Pediatri o Medici di Medicina Generale, eventuali altri Servizi o Enti coinvolti);
 2. formalizzazione dell'assunzione in carico del caso da parte dell'Equipe Tutela per quanto di competenza;
 3. approfondimento della situazione socio-ambientale;
 4. predisposizione e condivisione del progetto di intervento e dei compiti delle parti coinvolte.

Nei casi di urgenza o a seguito di interventi della Magistratura, o degli Organi di Polizia, l'UVMD può anche essere successiva all'avvio del progetto di tutela; nei casi di urgenza l'UVMD deve essere

convocata, di norma, entro 4 giorni dall'attivazione dell'intervento ed espletata entro 7 giorni dalla convocazione;

L'Ente a cui compete il pagamento rimane invariato anche se il minore, dopo l'intervento di tutela (collocato in struttura residenziale o in affidamento familiare), cambia la residenza;

- che, per quanto attiene ai Minori Stranieri Non Accompagnati, il DPCM del 09/12/1999 art 1.2 definisce minore straniero non accompagnato il *"minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda d'asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo d'assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d'altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti o nell'ordinamento italiano*". Il DPR 334/2004 dispone, inoltre, il divieto di espulsione del minore che pertanto è soggetto a provvedimenti di tutela da parte dello Stato Italiano.
- I minori stranieri non accompagnati sono privi di residenza anagrafica, ma l'obbligo del pagamento della retta per l'inserimento in struttura, così come le altre prestazioni sociali, grava sul Comune individuato come "luogo di provvisoria dimora del minore" (DGRV 569/08 Linee guida 2008 per la protezione e la tutela del minore), che è quello alla cui Questura afferisce il minore stesso per l'identificazione;

I Sindaci dei Comuni dell'A.ULSS 5 Polesana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000,

ADOTTANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1 – IMPEGNI DELLE PARTI

Si impegnano a promuovere all'interno del territorio di propria competenza un modello uniforme, organico e condiviso della tutela e dell'accoglienza dei minori;

Si impegnano ad avviare iniziative e progettualità volte al sostegno precoce, anche in termini preventivi, del disagio familiare e genitoriale, allo scopo di contrastare il ricorso ad interventi di allontanamento dei minori dal loro nucleo familiare;

Confermano la delega tecnica all'A.ULSS 5 Polesana delle competenze riguardanti la tutela dei minori e la delega per la gestione amministrativa e contabile degli inserimenti istituzionali dei minori per conto dei Comuni sottoscrittori;

Autorizzano l'utilizzo del "Fondo di Solidarietà per la tutela minori – anno 2020", presente nel Bilancio di Previsione 2020 del Distretto 1 dei Servizi Sociali dell'A.ULSS 5 Polesana, per il pagamento delle rette e degli affidi familiari **per i minori fino al compimento del 18° anno di età** e per la promozione dell'affido familiare nell'intero territorio dell'A.ULSS 5 Polesana e per interventi educativi domiciliari la cui congruità viene valutata dal servizio aziendale che si relaziona con il Comune di riferimento;

Individuano l'A.ULSS 5 Polesana quale destinataria del contributo regionale per i Comuni sottoscrittori facenti parte del Comitato dei Sindaci del Distretto 1;

Affidano all'Esecutivo del Comitato dei Sindaci del Distretto 1 dell'A.ULSS 5 Polesana il compito di valutare e monitorare **trimestralmente** l'attività oggetto del presente accordo, su relazione della struttura UOS Consultorio FamiliareD1 della UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia;

Affidano, altresì, all'Esecutivo del Comitato dei Sindaci del Distretto 1 dell'A.ULSS 5 Polesana il compito di stabilire una quota del fondo di solidarietà all'unica Associazione – Famiglie aperte all'accoglienza – presente nel territorio e che collabora con il CASF (Centro per L'affido e la Solidarietà Familiare) per le attività di promozione dell'affido familiare nel territorio.

ART. 2 – GESTIONE ASSOCIATA

Il pagamento delle rette per iniziative a tutela dei minori, **fino al compimento del 18° anno di età,** (inserimenti istituzionali, ovvero accoglienze residenziali in comunità e affidi familiari) che gravano sui Comuni e che col presente accordo sono a carico della gestione associata a valere, quindi, sul Fondo di Solidarietà istituito per l'anno 2020 dal Comitato dei Sindaci del Distretto 1 dell'A.ULSS 5 Polesana, sono quelle approvate in sede di UVDM e riguardano le seguenti tipologie di inserimenti:

- in Comunità in regime residenziale;
- in Comunità in regime semiresidenziale (diurno);
- in affidamento etero-familiare in regime residenziale;
- in affidamento etero-familiare in regime diurno;
- attivazione dell'educativa domiciliare.

Si ribadisce che la congruità degli interventi educativi domiciliari viene valutata dal Servizio aziendale in collaborazione con il Comune di riferimento.

Nel caso in cui l'intervento sul minore sia di natura socio-sanitaria, viene posta in gestione associata esclusivamente la parte non coperta dalla quota sanitaria e/o dalla famiglia. L'UVMD è la sede in cui questi accordi sono formalizzati.

Il Comune di residenza del minore sottoscrive con la famiglia l'accordo sull'eventuale partecipazione economica alla spesa e lo comunica all'UVMD. Il Comune resta il garante della quota di partecipazione economica concordata con la famiglia. Inoltre, nelle situazioni di inserimento in strutture " madre-bambino" il costo della quota della madre rimane a carico del Comune di residenza.

I pagamenti dei contributi per gli affidi, delle rette per gli inserimenti in struttura, e degli interventi di educativa domiciliare, previa verifica di congruità delle fatture da parte della UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia, vengono liquidati dalla UOC Contabilità e Bilancio e vengono **rendicontati con cadenza bimestrale** alla Direzione dei Servizi Socio-Sanitari dell'A.ULSS 5 Polesana.

Per gli interventi di Educativa Domiciliare, l'ultimo Comune di residenza del minore, previa UVMD di definizione operativa del progetto, individuerà la Cooperativa o i soggetti di riferimento, secondo gli accordi già in essere nel proprio Ente, e anticiperà le spese dell'intervento che saranno poi liquidate dal Fondo.

Alla scadenza del primo semestre dell'anno 2020 il Servizio Tutela Minori di Rovigo dell'A. ULSS 5 Polesana presenta alla Direzione dei Servizi Socio-Sanitari dell'A. ULSS 5 Polesana il report della spesa complessiva fino a qui sostenuta relativamente alle quote per gli affidi ed alle rette di inserimento di minori in strutture tutelari.

La Direzione dei Servizi Socio-Sanitari dell'A. ULSS 5 Polesana provvede a relazionare in merito all'Esecutivo del Comitato dei Sindaci del Distretto 1 per le determinazioni conseguenti.

L'Esecutivo del Comitato dei Sindaci del Distretto 1, sentita la Direzione dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda Ulss 5 Polesana, sottopone al Comitato dei Sindaci del Distretto 1 l'analisi del report semestrale affinchè possa prendere atto dell'andamento della spesa e, qualora la stessa non fosse in linea con le previsioni, formulare eventuali proposte alternative per la gestione del Fondo di Solidarietà a partire dal secondo semestre dell'anno in corso (ricorrendo ad esempio a percentualizzare l'utilizzo del Fondo e a prevedere una quota parte della spesa in carico al Comune di residenza coinvolto).

Tutta la gestione dei contributi regionali in ordine all'affido e agli inserimenti in struttura tutelare viene posta in capo all'A. Ulss 5 Polesana.

ART. 3 – MODALITA' DI REGOLAZIONE ECONOMICA DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA RETTA

Non saranno regolate tramite la gestione associata altre ed ulteriori spese che faranno capo ai familiari o al Comune di residenza al di fuori delle rette.

ART. 4 – MODALITA' DI REGOLAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

La spesa per l'affido familiare è disciplinata dalla DGR n°3791 del 2/12/08 " Approvazione delle "Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: L'Affido familiare in Veneto: Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare"che prevede tre modalità:

- qualora la famiglia di origine non sostenga economicamente l'affido, il Comune riconosce alla famiglia affidataria, per l'affidamento residenziale, un contributo mensile per ogni bambino o ragazzo affidato, per tutto il periodo di durata dell'affido, pari all'ammontare della pensione minima INPS, rivalutata di anno in anno, per lavoratori dipendenti (R.R. 8/04 e DGR n°674/08). In considerazione dei particolari carichi educativo-assistenziali sostenuti dalla famiglia affidataria, tale importo può essere raddoppiato: 1) nel caso di affidamento di minori certificati ai sensi dell'art.3 della L.104/92 (al netto di eventuali indennità percepite) e subordinandolo alla realizzazione di un progetto educativo specifico; 2) nel caso di bambini che abbiano meno di 2 anni; 3) di ragazzi di minore età che hanno compiuto 16 o 17 anni nell'anno di riferimento (DGR n°674/08). Non verranno considerati dalla Regione Veneto i costi sostenuti per gli affidi consensuali intrafamiliari (entro il IV° grado di parentela) che richiedano o meno l' intervento e/o la segnalazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni;

- per l'affidamento diurno o a tempo parziale il contributo assegnato potrà essere pari alla metà del limite di riferimento (la pensione minima INPS per lavoratori dipendenti) nel caso di affidamenti familiari diurni con una durata media di almeno 25 ore settimanali, o a tempo parziale con una permanenza media del minore nella famiglia affidataria di almeno 2 giorni completi nell'arco di una settimana (permanenza notturna) (DGR n°674/08);

- per gli affidamenti di durata inferiore alle 25 ore settimanali e ad almeno 2 giorni completi nell'arco della settimana, il contributo mensile verrà concordato di volta in volta in UVMD.

In caso di revoca dell'affidamento, il contributo economico del mese in corso verrà conteggiato per i giorni di effettiva presenza in famiglia del minore, come accertato dal Responsabile della UOS Consultorio Familiare Distretto 1.

Indipendentemente dal contributo assegnato alla famiglia affidataria, la stessa ed il minore affidato

saranno assicurati, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni da parte dell'A. ULSS.

ART. 5 – INSERIMENTO IN COMUNITA' (consensuale)

In assenza del decreto del Tribunale per i Minorenni, a garanzia e tutela del minore, viene condiviso con gli esercenti la potestà il progetto di inserimento del minore in Comunità.

L'UVMD ratifica il progetto di inserimento in struttura e la ripartizione della spesa secondo LEA.

Il pagamento della retta è a carico della famiglia con esclusione, se dovuta, della quota sanitaria che è a carico dell'Azienda ULSS.

Il Comune, all'interno dell'UVMD, può valutare, su richiesta della famiglia stessa, la possibilità di provvedere – con fondi propri – al pagamento della quota alberghiera in maniera completa o con quota parte, qualora la famiglia fosse impossibilitata a sostenere tale onere.

ART. 6 – INSERIMENTO IN COMUNITA' (esecuzione di mandato della Procura Minorile e della Procura Ordinaria)

In sede di UVMD viene recepito il provvedimento dell'autorità giudiziaria e vengono applicate le normative vigenti in materia (art. 25, ultimo comma del RDL 1404/34, art.6, comma 4 della L.328/00). L'Azienda ULSS 5 provvede al pagamento delle rette per conto dei Comuni afferenti al Distretto 1 a seguito di provvedimenti della Magistratura. Resta comunque inteso che il "Fondo di Solidarietà per la tutela minori" copre anche il periodo che intercorre tra il collocamento in emergenza e il recepimento del Decreto del Tribunale per i minori.

ART. 7 – EDUCATIVA DOMICILIARE

L'educativa domiciliare, prevede la presenza di un educatore professionale presso la famiglia- oltre ai luoghi in cui si svolge in modo significativo la vita sociale e relazionale del minore - per alcune ore settimanali e con finalità educative per il/i minore/i e di sostegno alla genitorialità.
E' un servizio rivolto a minori in situazioni di disagio sociale o a rischio emarginazione, ed alle loro famiglie, quando queste si trovano in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative.
In sede di UVMD viene definita e concordata la necessità di attivare l'intervento domiciliare nelle situazioni con mandato da parte del Tribunale Minori o Tribunale Ordinario.
L' impegno del Servizio per il 2020 è quello di incentivare, laddove sia possibile in relazione all'entità di rischio per il minore, l'attivazione di interventi di educativa domiciliare, ipotizzando almeno 12 progetti per altrettanti minori.

ART. 8 – DURATA

Il presente Accordo ha durata annuale dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- R.D.L. 20 luglio 1934 n°1404
- Legge 4 maggio 1983 n°184
- Legge 8 novembre 2000 n°328

- Legge 24 aprile 2001 n°149
- D. Lgs. 30 dicembre 1992 n°502
- D.Lgs.31 marzo 1998 n°112
- D. Lgs 18 agosto 2000 n°267
- D.P.R. 24 luglio 1977 n°616
- D.P.C.M. 29 novembre 2001
- Art.403 del Codice Civile
- Legge regionale 3 febbraio 1996 n°5
- Legge regionale 13 aprile 2001 n°11
- Regolamento regionale 17 dicembre 1984 n°8
- D.G.R.V. 9 agosto 2002 n°2227
- D.G.R.V. 29 febbraio 2006 n°469
- D.G.R.V. 31 luglio 2007 n°2430
- D.G.R.V. 11 marzo 2008 n° 569 (All. A Linee guida regionali 2008 per la protezione e la tutela del minore)
- D.G.R.V. 2 dicembre 2008 n° 3791 (All. A Linee guida regionali 2008 sull'Affido familiare nel Veneto)

I Comuni sottoscrittori

1. Comune……
2. Comune……
3. Comune……..
4. Comune…….
5. Comune……
6. Comune……
7. Comune……..
8. Comune…….
9. Comune……
10. Comune……..
11. Comune…….
12. Comune……
13. Comune……
14. Comune……..
15. Comune…….
16. Comune……
17. Comune……
18. Comune……..

19. Comune…….
20. Comune……
21. Comune……
22. Comune……..
23. Comune…….
24. Comune……
25. Comune……
26. Comune……..
27. Comune…….
28. Comune……
29. Comune……
30. Comune……..
31. Comune…….
32. Comune……..
33. Comune…….
34. Comune……
35. Comune……
36. Comune**.....**
37. Comune……..
38. Comune…….
39. Comune……
40. Comune……..
41. Comune……..